



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARDUCCI"
LICEO classico – LICEO artistico

Via Lombardia n° 1 03043 CASSINO ☎ 0776/21203

C.F. 90041240608 - C.M. FRIS031001 Sito: www.iiscarduccicassino.edu.it

E-mail: FRIS031001@ISTRUZIONE.IT Pec: FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente regolamento è stato aggiornato in data 12/11/2025

ART. 1 – DIRITTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Le studentesse e gli studenti hanno diritto:

- a. ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee;
- b. alla continuità dell'apprendimento e alla valorizzazione delle inclinazioni personali;
- c. alla privacy;
- d. ad un'informazione tempestiva e trasparente sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- e. ad una valutazione tempestiva e trasparente volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca ognuno ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- f. alla consultazione in merito a decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola attraverso strumenti idonei ed opportuni;
- g. alla scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, che non possono essere a loro in alcun modo imposte.

ART. 2 – I DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno i seguenti doveri:

- a. rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni;
- b. assolvere gli impegni di studio e partecipare al dialogo didattico educativo;
- c. rispettare tutto il personale della scuola, i compagni e gli eventuali ospiti;
- d. rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, i laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- e. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- f. partecipare alle riunioni degli organi della scuola nei quali sono eletti
- g. avere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano;
- h. rispettare le disposizioni attinenti all'organizzazione scolastica;
- i. osservare le disposizioni attinenti alla tutela della sicurezza e della salute.
- j. rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare, anche per fini didattici, durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico nell'osservanza delle disposizioni della Circolare Ministeriale del MIM n. 3392 del 16 giugno 2025 delle disposizioni riportate sul regolamento generale sezione studenti.
- k. rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi dell'Istituto;

ART. 3 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e, comunque, deve essere edotto del provvedimento sanzionatorio che viene irrogato.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
8. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre, esse tengono conto della situazione personale dello studente, a cui, a meno che non sia irrogata la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni fino alla fine dell'anno con esclusione dallo scrutinio finale, è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto e di una riflessione attenta, critica e personale relativa a quanto accaduto.

ART. 4 – COMPORTAMENTI CHE COSTITUISCONO INFRAZIONE DEI DOVERI.

1. **Costituiscono infrazione, in ordine crescente di gravità, al dovere di rispettare l'orario scolastico e di frequentare regolarmente le lezioni i seguenti comportamenti:**
 - a. ritardi al rientro intervallo / cambio ora;
 - b. ritardi e uscite anticipati sistematici, oltre il numero consentito dal Regolamento;
 - c. assenze non giustificate;
 - d. assenze di massa anche in occasione di verifiche programmate;
 - e. uscite non autorizzate dall'edificio scolastico.
2. **Costituiscono infrazione, in ordine crescente di gravità, al dovere di assolvere gli impegni di studio e partecipare al dialogo didattico educativo:**
 - a. non studiare e non eseguire i compiti assegnati;
 - b. non prestare attenzione durante lo svolgimento delle lezioni;
 - c. studiare altre discipline durante le lezioni;
 - d. usare il cellulare durante le lezioni;
 - e. copiare durante le verifiche scritte.
 - f. assumere un atteggiamento polemico, antagonistico o irrispettoso di fronte ai richiami dei docenti o del personale scolastico mostrando scarsa disponibilità al dialogo educativo.
3. **Costituiscono infrazione, in ordine crescente di gravità, al dovere di rispettare tutto il personale della scuola e i compagni i seguenti comportamenti:**
 - a. deridere compagni di classe per una valutazione negativa o per un intervento fuori luogo;
 - b. limitare la libertà di espressione del proprio pensiero ad altri studenti;
 - c. disturbare o interrompere deliberatamente le lezioni;

- d. utilizzare cellulari, apparecchiature per registrazioni video e foniche nei locali scolastici senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Docente;
- e. rivolgere insulti, epiteti volgari, offensivi e/o provocatori, verbali o scritti, verso il personale della Scuola o altri studenti
- f. furto di soldi o effetti personali;
- g. aggressioni fisiche al Personale della scuola e a studenti;

Il **BULLISMO** nelle sue diverse forme:

- a. escludere intenzionalmente un compagno dal gruppo, diffondendo voci, manipolando situazioni per screditarlo ed isolarlo (bullismo relazionale).
- b. denigrare ripetutamente un compagno attraverso l'uso di un linguaggio offensivo e osceno con riferimento all'aspetto fisico, allo status economico, allo status sociale, al genere, all'etnia, alla religione, alla condizione fisica e psicologica, all'orientamento sessuale o ad altre caratteristiche distintive della persona (bullismo verbale);
- c. aggredire un compagno per l'aspetto fisico, lo status economico, lo status sociale, il genere, l'etnia, la religione, la condizione fisica e psicologica, l'orientamento sessuale o altre caratteristiche distintive della persona.

il **CYBERBULLISMO** nelle sue varie forme:

- a. estromissione intenzionale dalle attività on line (*Exclusion*);
- b. litigi on line ripetuti nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (*Flaming*);
- c. la denigrazione, ovvero la pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup; blog; forum di discussione; messaggistica immediata; siti internet; social) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (*Denigration*);
- d. molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi (*Harassment*);
- e. registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – e poi pubblicate su un blog o sui social (*Outing and trickery*);
- f. insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare dal medesimi messaggi ingiuriosi che screditano la vittima (*Impersonation*);
- g. invio o furto di messaggi di testo e immagini a sfondo sessuale e non (come foto di nudo o semi-nudo o altre foto personali,) via cellulare o tramite app e/o social network (*Sexting*);
- h. invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (*Cyberstalking*).

4. Costituiscono infrazione, in ordine crescente di gravità, al dovere di rispettare e aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente gli spazi, le attrezzature in dotazione della scuola e gli impianti dei laboratori i seguenti comportamenti:

- a. non mantenere pulita l'aula, i laboratori e gli spazi comuni;
- b. scrivere sui muri delle aule, degli spazi comuni, dei bagni e sui banchi;
- c. uso non autorizzato o scorretto degli spazi della scuola (laboratori, palestra, campi esterni, ecc.) e delle attrezzature in dotazione della scuola;
- d. danneggiamento di attrezzature e strutture nelle aule, nei laboratori, nelle palestre (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre).
- e. effrazione di porte;
- f. furto dei beni della scuola.

5. Costituiscono infrazione, in ordine crescente di gravità, al dovere di osservare le disposizioni attinenti, alla tutela della sicurezza e della salute:

- a. violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati;
- b. utilizzo non motivato delle uscite di sicurezza;
- c. lancio di oggetti non contundenti;
- d. lancio di oggetti contundenti;
- e. manomissione delle apparecchiature e delle istruzioni di sicurezza (segnaletica, vie di fuga, estintori, ecc.);

- f. fumo nei locali della scuola, compresi gli spazi all'aperto;
- g. rimanere a scuola dopo la chiusura dell'edificio;
- h. uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope;
- i. atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui;
- j. cessione ad altri di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope.

ART. 5 - COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (L. 150/2024 e DPR 134 e 135 dell'8 agosto 2025)

PREMESSA

La valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse nelle scuole secondarie di secondo grado si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Con l'obiettivo *“di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti”*, attraverso la L. 150/2024, art. 1 e i successivi DPR 134 e 135 dell'8 agosto 2025, il legislatore è intervenuto a dare disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.

Riformando lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato con DPR 21 novembre 2007, n. 235), il Regolamento per la valutazione (DPR 22 giugno 2009, n. 122) e il D.lgs. 62/2017, in merito al comportamento delle studentesse e degli studenti, il legislatore dispone che:

Valutazione del comportamento durante l'anno scolastico

1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

Valutazione del comportamento inferiore a sei decimi

1. La valutazione del comportamento con **voto inferiore a sei decimi** in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e/o reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
2. L'attribuzione di un voto di comportamento **inferiore a sei decimi** nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

Valutazione del comportamento pari a sei decimi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6 del DPR 112/2009, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un **voto di comportamento pari a sei decimi**, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.

Attribuzione credito scolastico

1. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (D.lgs. 62/2017, art. 15, comma 2bis).

ART. 6 – INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 4 che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e non e durante qualsiasi attività di riconosciuta valenza formativa al pari della attività didattica curricolare (ad es. viaggi d'istruzione/uscite didattiche/visite guidate, attività integrative e di Formazione Scuola-lavoro sia a scuola che presso struttura esterna, attività legate all'Orientamento sia a scuola che presso struttura esterna, etc.).
2. Le infrazioni disciplinari legate al bullismo e al cyberbullismo vengono sanzionate anche qualora si verifichino in orario non scolastico.
3. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività.
4. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella A allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
5. Il personale tutto, docente e non docente, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
6. I provvedimenti sono presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi:
 - a. richiamo verbale;
 - b. annotazione sul RE diretta all'alunno e ai genitori;
 - c. nota disciplinare scritta sul registro di classe;
 - d. Convocazione dei genitori con annotazione sul registro di classe;
 - e. Ammonizione del Dirigente Scolastico;
 - f. Esclusione dai viaggi d'istruzione e dalle visite guidate;
 - g. allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni o allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni;
 - h. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;
 - i. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
7. Il richiamo verbale e l'annotazione scritta sono inflitti dal docente in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.

8. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui all'art. 4.
10. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica, anche prevedendo l'esclusione parziale dalle attività didattiche.
11. Come per il comma precedente, poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso determinate strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Dette convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
12. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica, anche attraverso l'effettuazione di attività di riflessione con il supporto dei docenti.
13. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
14. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanza di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui all'art. 4. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
15. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona

umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

16. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
17. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
18. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
19. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, il rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.
20. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
21. Per comportamenti non previsti all'art. 4 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
22. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.
23. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

ART. 7 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
2. In caso di infrazioni lievi si procede come segue:
 - a. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, con l'annotazione sul RE o con la nota disciplinare scritta sul Registro di classe. Il docente può, contestualmente, sentire i genitori o convocarli.
 - b. quando ritenuto opportuno, il docente può richiedere l'intervento del Dirigente scolastico che può sentire lo studente o convocare a colloquio i genitori. L'intervento può essere annotato dal docente sul RE.
3. In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano l'allontanamento dalle lezioni:
 - a. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la immediata segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere preceduta/fatta con nota disciplinare/annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto;
 - b. il Dirigente Scolastico dà, entro sette giorni dalla segnalazione, comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli

addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

c. il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente. L'organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare opera nella composizione ristretta alla sola componente docente. Nel caso di sanzioni superiori ai quindici giorni, invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto;

d. lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare al Dirigente Scolastico memorie e scritti difensivi;

e. il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio palese irroga la sanzione a maggioranza dei votanti; non è consentito astenersi dal voto;

f. il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.

4. Nel caso di allontanamento dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
 - b. identifica il docente che si interfaccia con lo studente.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

ART. 8 – IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 9.
2. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
3. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.
4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.

ART. 9 – ORGANO DI GARANZIA

1. Esistono un Organo di Garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.
2. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico, è formato da:
 - a. un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto;
 - b. un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio;
 - c. un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso.
3. Con le stesse modalità di cui al comma n.1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente,

i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

4. L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici.
5. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
6. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
7. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
8. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogniqualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
9. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto un verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
10. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

ART. 10 – PROCEDIMENTO PER I RICORSI

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente sanzionato e il Docente che ha accertato l'infrazione.
2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.
3. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

ART. 11 – ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA

Quando uno studente è soggetto a una sanzione disciplinare che comporta l'allontanamento temporaneo dalle lezioni, le scuole sono chiamate a promuovere attività alternative coerenti con una visione educativa della sanzione. L'obiettivo è aiutare l'allievo a riflettere sul proprio comportamento, favorirne la responsabilizzazione e prevenire future infrazioni. Esempi di attività:

1. Lavori socialmente utili all'interno della scuola

- Riordino o sistemazione di spazi comuni (biblioteca, laboratori, riordino di cataloghi/archivi).
- Tutoraggio tra pari (aiuto compiti)
- Piccoli interventi di manutenzione simbolica (rimozione cartacce, cura del verde, pulizia dei locali, piccole manutenzioni).
- Supporto ad attività logistiche scolastiche e amministrative (preparazione eventi, materiale didattico, attività di segreteria).
- Supporto ai collaboratori scolastici

2. Attività di riflessione e rielaborazione

- Scrittura di una relazione, diario o lettera di riflessione sull'accaduto.
- Produzione di elaborati scritti o multimediali su temi come la convivenza civile, il rispetto delle regole, la legalità che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi a scuola ecc.
- Incontri con figure educative (docenti, psicologi, educatori) per discutere il comportamento e le sue conseguenze.

3. Attività formative

- Partecipazione a corsi o laboratori su: gestione delle emozioni, mediazione dei conflitti, educazione alla legalità.
- Visione guidata di film o documentari con successiva discussione.
- Incontri con associazioni del territorio (es. volontariato, centri antiviolenza, comunità educative).

4. Attività di cittadinanza attiva

- Collaborazione con associazioni di volontariato locali e/o con la protezione civile.
- Aiuto compiti e **tutoraggio** per ragazzi più piccoli
- **Supporto** a persone con disabilità
- Supporto organizzativo ad eventi
- Partecipazione a progetti scolastici di solidarietà, tutoraggio e inclusione.

Indicazioni Operative

Le attività devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione e coerenti con l'età e le caratteristiche dello studente. È bene che siano progettate in collaborazione con lo studente e la famiglia, per favorire il senso di responsabilità. È possibile coinvolgere educatori esterni o enti del territorio, nel rispetto delle norme sulla privacy e sulla sicurezza.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti ed a chiunque ne farà richiesta.
2. Nelle prime settimane di inizio delle attività didattiche, l'Istituto garantisce la presentazione e la condivisione del Regolamento di Istituto, del Regolamento di disciplina e del Patto Educativo di Corresponsabilità. Approfondimenti saranno poi proposti relativi allo Statuto delle studentesse e degli studenti e del Piano dell'Offerta Formativa.
3. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.

1 VIOLAZIONE DEL DOVERE DI RISPETTARE L'ORARIO SCOLASTICO E DI FREQUENTARE REGOLARMENTE LE LEZIONI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE Secondo la gravità e la reiterazione	SANZIONATORE	CONSEGUENZE della sanzione	PROCEDURA
a. Ritardi al rientro intervallo / cambio ora	• Ammonizione verbale • Annotazione scritta sul RE • Nota disciplinare dei docenti sul Registro elettronico dopo il secondo episodio	Docente	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico o incontro con la stessa.
b. Ritardi e uscite anticipati sistematici, oltre il numero consentito dal Regolamento	• Ammonizione verbale • Nota disciplinare dei docenti sul Registro elettronico.	Docente	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico o incontro con la stessa.
c. Assenze non giustificate	• Ammonizione verbale • Nota disciplinare dei docenti sul Registro elettronico.	Docente	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico o incontro con la stessa.
d. Assenze di massa anche in occasione di verifiche programmate	• Ammonizione verbale • Annotazione scritta sul RE • Nota disciplinare dei docenti sul Registro elettronico.	Docente Dirigente Scolastico	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico o incontro con la stessa. • Ammonizione del dirigente scolastico • Segnalazione al Dirigente Scolastico per irrogazione di sanzione di sua competenza.
e. Uscite non autorizzate dall'edificio scolastico	• Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni (art. 6, c.10)	Consiglio di Classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione

2 – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASSolvere GLI IMPEGNI DI STUDIO E PARTECIPARE AL DIALOGO DIDATTICO EDUCATIVO

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE Secondo la gravità e la reiterazione	SANZIONATORE	CONSEGUENZE della sanzione	PROCEDURA
a. Mancata esecuzione compiti a casa	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico • Comunicazione del docente al Coordinatore di classe
b. Disattenzione durante le lezioni	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota disciplinare sul RE a seguito di reiterazione	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico • Comunicazione del docente al Coordinatore di classe
c. Studio di altre discipline durante le lezioni	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota disciplinare sul registro elettronico dopo il secondo episodio	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro Elettronico • Comunicazione del docente al Coordinatore di classe
d. Uso del cellulare durante le lezioni	• in caso di 1° evento di trasgressione: annotazione sul registro con obbligo a riporre lo smartphone nello zaino. • In caso di 2° evento di trasgressione: la seconda con una annotazione sul registro con ritiro del device fino al termine dell'intera attività didattica • In caso di 3° evento di trasgressione: con annotazione sul registro e richiesta che siano i genitori a venire a ritirare il device • In caso di 4° evento di trasgressione: allontanamento dalle lezioni per uno o più giorni	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo / sanzione
e. Copiatura durante lo svolgimento delle prove scritte.	• Nota disciplinare dei docenti sul Registro elettronico dopo il primo episodio.	Docente	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico

f. Assumere un atteggiamento polemico, antagonistico o irrispettoso di fronte ai richiami dei docenti o del personale scolastico mostrando scarsa disponibilità al dialogo educativo	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota disciplinare sul registro Elettronico - Ammonizione del Dirigente Scolastico	Docente/Dirigente Scolastico	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico
--	---	------------------------------	--	--

3 – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI RISPETTARE TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E I COMPAGNI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE Secondo la gravità e la reiterazione	SANZIONATORE	CONSEGUENZE	PROCEDURA
a. Derisione compagni di classe per una valutazione negativa o per un intervento fuori luogo	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota disciplinare sul Registro elettronico in caso di reiterazione	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico • Comunicazione del docente al Coordinatore di classe
b. Limitazione della libertà di espressione del proprio pensiero ad altri studenti	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota disciplinare sul Registro elettronico in caso di reiterazione	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico • Comunicazione del docente al Coordinatore di classe
c. Disturbo deliberato e interruzione delle lezioni.	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota disciplinare sul Registro elettronico in caso di reiterazione • Ammonizione del Dirigente Scolastico	Docenti Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro Elettronico • Comunicazione del docente al Coordinatore di classe
e. Utilizzo di cellulari e apparecchiature per registrazioni video e foniche nei locali scolastici senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Docente.	• Nota disciplinare sul Registro elettronico. • Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni (art. 6, c.10)	Docenti Consiglio di Classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico. • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione
f. Rivolgere insulti, epiteti volgari e offensivi, verbali o scritti, verso il personale della Scuola o altri studenti	• Nota disciplinare sul Registro elettronico. • Esclusione dai viaggi d'istruzione • Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni (art. 6, c. 10 o 11)	Docenti Consiglio di Classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico. • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione
h. Furto di soldi o effetti personali	• Allontanamento dalle lezioni per non meno di due giorni (art. 6, c. 11) • Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	• Voto di condotta • Credito scolastico • Non ammissione all'anno successivo	• Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione e. • Istruttoria del C.d.I.: audizione allievo/sanzione

i. Aggressioni fisiche al personale della scuola e agli studenti.	● Esclusione dai viaggi d'istruzione ● Allontanamento dalle lezioni da 5 giorni in su (art. 6, c. 11) ● Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale nei casi più gravi	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto	● Voto di condotta ● Credito scolastico ● Non ammissione all'anno successivo	● Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione e. ● Istruttoria del C.d.I.: audizione allievo/sanzione
---	--	---	--	---

BULLISMO

a. Escludere intenzionalmente un compagno dal gruppo, diffondendo voci, manipolando situazioni per screditarlo ed isolarlo.	• Nota disciplinare sul RE in caso di reiterazione • Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, nei casi più gravi (art. 6, c. 10)	Docente Consiglio di Classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico. • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione.
b. Denigrare ripetutamente un compagno attraverso l'uso di un linguaggio offensivo e osceno con riferimento all'aspetto fisico, allo status economico, allo status sociale, al genere, all'etnia, alla religione, alla condizione fisica e psicologica, all'orientamento sessuale o ad altre caratteristiche distintive della persona.	• Allontanamento dalle lezioni da 3 a 10 giorni (art. 6, c. 11)	Consiglio di Classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione.
c. aggredire un compagno per l'aspetto fisico, lo status economico, lo status sociale, il genere, l'etnia, la religione, la condizione fisica e psicologica, l'orientamento sessuale o altre caratteristiche distintive della persona.	• Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni (art. 6, c. 11) • Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale nei casi più gravi	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto	• Voto di condotta • Credito scolastico • Non ammissione all'anno successivo	• Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione. • Istruttoria del C.d.I.: audizione allievo/sanzione

CYBERBULLISMO

a. Estromissione intenzionale dalle attività on line.	• Ammonizione verbale • Nota sul Registr o elettronico in caso di reiterazione	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico.
b. Litigi on line ripetuti nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare	• Ammonizione verbale • Ammonizione del Dirigente Scolastico • Nota sul Registro elettronico nei casi più gravi	Docenti Dirigente Scolastico	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico.
c. Denigrazione, ovvero la pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup; blog; forum di discussione; messaggistica immediata; siti internet, social) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori	• Nota sul RE. • Ammonizione del Dirigente Scolastico • Allontanamento dalle lezioni da 5 a 10 giorni (art. 6, c. 11)	Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico. • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione .
d. Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggio offensivo.	• Nota sul RE. • Ammonizione del Dirigente Scolastico • Allontanamento dalle lezioni da 5 a 10 giorni (art. 6, c. 11)	Docenti Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione e del Docente alla famiglia sul Registro elettronico. • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione
e. Registrazione e/o diffusione delle confidenze raccolte in un ambiente privato, creando un clima di fiducia - e poi pubblicate all'interno di comunità virtuali (newsgroup; blog; forum di discussione messaggistica immediata; siti internet)	• Nota sul RE. • Allontanamento dalle lezioni da 5 a 10 giorni (art. 6, c. 11)	Docenti Consiglio di Classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico. • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione.

f. Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima	● Nota sul RE. ● Allontanamento dalle lezioni da 5 a 10 giorni (art. 6, c. 11)	Consiglio di Classe	● Voto di condotta ● Credito scolastico	● Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione.
g. Invio o furto di messaggi di testo e immagini a sfondo sessuale e non (come foto di nudo o semi- nudo o altre foto personali,) via cellulare o tramite app e/o social network	● Nota sul RE. ● Allontanamento dalle lezioni da 3 a 10 giorni (art. 6, c. 11)	Consiglio di Classe	● Voto di condotta ● Credito scolastico	● Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione.
h. Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità	● Allontanamento dalle lezioni da 5 e fino a 15 giorni (art. 6, c. 11) ● Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto	● Voto di condotta ● Credito scolastico ● Non ammissione all'anno successivo	● Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione. ● Istruttoria del C.d.I.: audizione allievo/sanzione

4 VIOLAZIONE DEL DOVERE DI RISPETTARE ED AVER CURA DELL'AMBIENTE SCOLASTICO, DI UTILIZZARE CORRETTAMENTE GLI SPAZI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELLA SCUOLA, I LABORATORI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE Secondo la gravità e la reiterazione	SANZIONATORE	CONSEGUENZE della sanzione	PROCEDURA
a. Non mantenere pulita l'aula, i laboratori e gli spazi comuni.	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota disciplinare sul Registro elettronico in caso di reiterazione	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico.
b. Scrivere sui muri delle aule, degli spazi comuni e dei bagni e sui banchi.	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota disciplinare sul Registro elettronico • Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni (art. 6, c. 10 o 11)	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico. • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione
c. Uso non autorizzato/scorretto degli spazi della scuola (laboratori, palestra campi estranei, ecc.) o delle attrezzature in dotazione della scuola (computer, strumentazione aula podcast, ecc.)	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota disciplinare sul Registro elettronico • Ammonizione del Dirigente Scolastico	Docenti Dirigente Scolastico	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico
d. Danneggiamento di attrezzature e strutture nelle aule, nei laboratori, nelle palestre (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre).	• Ammonizione verbale • Nota disciplinare sul Registro elettronico - Esclusione dai viaggi d'istruzione • Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni (art. 6, c. 10 o 11)	Docenti Consiglio di classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione
e. Effrazione di porte	• Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni (art. 6, c. 10 o 11)	Consiglio di classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico • Segnalazione al Dirigente Scolastico per irrogazione di sanzione di sua competenza
f. Furto dei beni della scuola	• Allontanamento dalle lezioni da 1 a 10 giorni (art. 6, c. 10 o 11)	Consiglio di classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro Elettronico • Segnalazione al Dirigente Scolastico per irrogazione di sanzione di sua competenza

5 – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI OSSERVARE LE DISPOSIZIONI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE Secondo la gravità e la reiterazione	SANZIONATORE	CONSEGUENZE della sanzione	PROCEDURA
a. Violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota sul Registro elettronico in caso di reiterazione	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico.
b. Utilizzo non motivato delle uscite di sicurezza	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota sul Registro elettronico in caso di reiterazione	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico.
c. Lancio di oggetti non contundenti	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota sul Registro elettronico in caso di reiterazione	Docenti	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico.
d. Lancio di oggetti contundenti	• Nota sul Registro elettronico • Ammonizione del Dirigente scolastico • Allontanamento dalle lezioni da 2 giorni in su (art. 6, c. 10 o 11)	Docenti Consiglio di classe Dirigente scolastico	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico. • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione.
e. Manomissione delle apparecchiature e delle istruzioni di sicurezza (segnaletica, vie di fuga, estintori, ecc.)	• Ammonizione verbale • Annotazione sul RE • Nota sul Registro Elettronico • Ammonizione del Dirigente scolastico • Allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni (art. 6, c. 10 o 11)	Docenti Consiglio di classe Dirigente scolastico	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico • Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione.
f. Fumo nei locali della scuola	• Ammonizione verbale • Nota dei docenti sul Registro elettronico in caso di reiterazione. • Ammonizione del Dirigente Scolastico	Preposti alla vigilanza antifumo	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Comunicazione del Docente alla famiglia sul Registro elettronico.
g. Rimanere a scuola dopo la chiusura dell'edificio	• Allontanamento dalle lezioni per non meno di tre giorni a seconda della durata (art. 6, c.11)	Consiglio di classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione.

h. Uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope	• Esclusione dai viaggi d'istruzione • Allontanamento dalle lezioni da 3 a 10 giorni (art. 6, c.11)	Consiglio di classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione.
i. Atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui	• Esclusione dai viaggi d'istruzione • Allontanamento dalle lezioni dalle lezioni da 5 a 10 giorni (art. 6, c.11)	Consiglio di classe	• Voto di condotta • Credito scolastico	• Istruttoria del C.d.C.: audizione allievo/sanzione
j. Cessione ad altri di sostanze stupefacenti e psicotrope	• Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale.	Consiglio di Istituto	• Voto di condotta • Credito scolastico • Non ammissione all'anno successivo	• Istruttoria del C.d.I.: audizione allievo/sanzione

Divieto uso smartphone verificare se inserire qui

Con la nota prot. n. 3392 del 16/06/2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito che in tutte le scuole secondarie di secondo grado è **vietato, con alcune eccezioni, l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola**. La nota del MIM ha rinnovato un divieto che era periodicamente richiamato da vari provvedimenti che sono stati varati nei diversi anni: DPR 24 giugno 1998, n. 249 – *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*; DPR 21 novembre 2007, n. 235 – *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*; Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 – *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*; Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*; Circolare n. 107190 del 19 dicembre 2022.

Il divieto di utilizzo del telefono cellulare è valevole durante tutto l'orario scolastico, inclusi l'intervallo/ricreazione e il cambio d'ora.

L'utilizzo dello smartphone, per quanto riguarda il nostro istituto, è consentito esclusivamente se previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) come strumento compensativo. Per finalità didattiche resta confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc e tablet. L'uso di tablet e altri dispositivi mobili è consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Ricadute sulla quotidianità scolastica

Il cellulare o i dispositivi, se portati a scuola, **devono rimanere chiusi dentro lo zaino e spenti**. L'Istituto non si assumerà nessuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento dei telefoni cellulari o di altri dispositivi per qualunque ragione portati all'interno delle pertinenze scolastiche.

E' inoltre assolutamente vietato effettuare e diffondere foto, riprese video o materiale audio non espressamente autorizzate. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli minori nel caso in cui gli stessi tengano condotte illecite o arrechino danno ingiusto a sé stessi o a terzi.